DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1982

relativa al riconoscimento di organismi aventi finalità umanitarie, ai fini dell'esenzione delle loro operazioni d'aiuto alimentare dall'applicazione degli importi compensativi monetari

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/297/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3605/82 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1371/81 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2898/81 [4], ha stabilito le modalità d'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 ;

considerando che le esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito di operazioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1371/81 devono essere esentate dall'applicazione degli importi compensativi monetari quando sono realizzate da organismi aventi finalità umanitarie, riconosciuti secondo una procedura comunitaria ;

considerando che dall'esame degli statuti dell'« Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, délégation du Luxembourg », e della « Fédération luxembourgeoise des œuvres catholiques de charité (Caritas Luxembourg) », è emerso che dette associazioni sono enti aventi finalità umanitarie ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli organismi aventi finalità umanitarie :

— Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, délégation du Luxembourg

— Fédération luxembourgeoise des œuvres catholiques de charité (Caritas Luxembourg)

sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1371/81 a decorrere dal 24 febbraio 1982.

2. Il Granducato di Lussemburgo stabilisce le condizioni cui deve soddisfare l'organismo di cui al paragrafo 1 per poter beneficiare dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1371/81.

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo informa la Commissione :

— il 1° febbraio di ogni anno, delle quantità esportate durante il precedente anno civile, a titolo di aiuto alimentare, dagli organismi di cui all'articolo 1 ;

— immediatamente, di qualsiasi modifica della natura dell'attività di detti organismi.

Articolo 3

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
[2] GU n. L 362 del 17. 12. 1981, pag. 2.
[3] GU n. L 138 del 25. 5. 1981, pag. 1.
[4] GU n. L 287 dell'8. 10. 1981, pag. 1.